



COMUNE DI SCORZE'

(Provincia di Venezia)

---

REGOLAMENTO  
DEL SERVIZIO COMUNALE DI  
PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 24.06.2013

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE

## DI PROTEZIONE CIVILE

### TITOLO I

#### *DISPOSIZIONI GENERALI*

#### **Art. 1 - Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 24.2.1992, n. 225, del D.L.gs 31.3.1998, n. 112, del D.L.gs 18.08.2000 n. 267, della L.n. 100/2012 ed infine leggi regionali n. 58/84, n. 17/98 e n. 11/01.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco **coordina** i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

## **Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile.**

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle Organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

### **Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.**

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il comitato comunale di protezione civile;
- b) l'ufficio comunale di protezione civile;
- c) il gruppo comunale volontario di protezione civile;
- d) le Organizzazioni di volontariato convenzionate presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

## **TITOLO II**

### *IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE*

### **Art. 4 - Costituzione del comitato comunale di protezione civile (CCPC).**

E' istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- a) dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
- b) Assessore alla Protezione Civile;
- c) dal Responsabile settore Lavori Pubblici;
- d) dal Responsabile settore Ambiente e Territorio;
- e) dal Comandante della Polizia Municipale;
- f) dal Responsabile settore Servizi Sociali;
- g) dal Coordinatore della Forza Comunale di Protezione Civile;
- h) altri soggetti che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente alle sedute come il Coordinatore o suo delegato, del gruppo comunale volontario di Protezione Civile e di ogni Organizzazione/Associazione di volontariato che opera nell'ambito della Protezione Civile in convenzione con l'Ente.

I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del comitato indette dal Sindaco in qualità di presidente o da un suo delegato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione:

- a) almeno una volta all'anno in via ordinaria;;
- b) in via straordinaria ed urgente senza alcuna formalità;
- c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, in questo caso il CCPC si deve intendere convocato in seduta permanente.

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed Organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

#### **Art. 5 - Compiti del comitato comunale di Protezione Civile (CCPC).**

Il CCPC sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintendere al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) sovrintendere all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) sovrintendere alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- d) sovrintendere alla gestione dell'ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e addestramento del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- e) sovrintendere alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- f) promuovere ed incentivare le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;

- g) elaborare le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- h) vigilare sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.

### **TITOLO III**

#### *LE STRUTTURE OPERATIVE*

#### **Art. 6 - L'ufficio comunale di Protezione Civile.**

E' istituito l'ufficio comunale di Protezione Civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale. L'ufficio comunale di Protezione Civile è diretto dal responsabile di settore incaricato dal Sindaco.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di Protezione Civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza.

Dovrà inoltre curare i rapporti con le Organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

## **Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile.**

All'ufficio comunale di Protezione Civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) curare la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di Protezione Civile;
- 2) curare i rapporti con il gruppo comunale volontario di Protezione Civile e con gli altri Enti ed Organizzazioni che sono preposti al servizio di Protezione Civile;
- 3) curare la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
  - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
  - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
  - le imprese che assumono i lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
  - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- 4) curare la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la Protezione Civile;
- 5) curare le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di Protezione Civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- 6) istruire e seguire le pratiche per l'accesso ai fondi regionali e provinciali, messi a disposizione dei comuni per il servizio di Protezione Civile;
- 7) curare le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di Protezione Civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- 8) curare le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di Protezione Civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

## **Art. 8 – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (COC).**

Afferisce all'ufficio comunale di protezione civile il Centro Operativo Comunale (COC) cui fanno capo, in via ordinaria i sistemi comunali di informazione e

rilevamento dati, ed in fase di emergenza tutte le risorse umane e materiali, allo scopo di assicurare:

- l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Il COC dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- della copia aggiornata del piano comunale di protezione civile, nonché dei piani provinciali e regionali di emergenza;
- di carte topografiche del territorio comunale, provinciale e regionale;
- di un sistema di radiocomunicazione compatibile con quelli in dotazione ai radioamatori autorizzati, per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicuri il collegamento diretto locale ed in via diretta/indiretta con le sale operative degli organi di protezione civile ai vari livelli;
- impianti ed apparecchiature adatti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- di apparecchiature e supporti informatici per il collegamento in via telematica con del centro operativo con degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

#### **Art. 9 - Sala Operativa e Magazzino Comunale di Protezione Civile**

Per la corretta ed efficace gestione del patrimonio comunale di Protezione Civile è individuato un magazzino comunale per il deposito e la custodia delle risorse e dei beni destinati al servizio di Protezione Civile. Tale magazzino potrà essere gestito con la collaborazione dei gruppi dei volontari di Protezione Civile. Il magazzino comunale di Protezione Civile avrà funzione di sede per tutti i gruppi di volontari di Protezione Civile Comunale.

All'interno del Magazzino Comunale di Protezione Civile sarà individuato uno spazio idoneo da adibire a Sala Operativa in caso di emergenza. La Sala Operativa dovrà essere dotata di:

- carte toponomastiche del territorio comunale con riportate tutte le notizie utili per gli interventi di soccorso;
- stazione delle radiocomunicazioni collegata con apparecchi in dotazione ai mezzi ed alle risorse umane di protezione civile locale;
- telefono fisso e mobile, collegamento di rete informatica, accesso alla rete internet con postazioni computerizzate;

## **TITOLO IV**

### *PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE*

#### **Art. 10 –Censimento delle risorse.**

Il piano comunale di Protezione Civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento contiene l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale sono inseriti i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza/scenari di rischio).

Il piano viene aggiornato periodicamente da parte dell'ufficio comunale di Protezione Civile in collaborazione con i gruppi di Volontari di Protezione Civile; il piano tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio comunale e dei comuni limitrofi, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il comitato comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

#### **Art. 11 - Inventario e custodia dei beni.**

L'ufficio comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

L'ufficio comunale di Protezione Civile potrà avvalersi della collaborazione dei gruppi di volontari di Protezione Civile per la gestione dei beni costituenti il patrimonio comunale destinato alla protezione Civile.

## **TITOLO V**

### *INTERVENTI DI EMERGENZA*

#### **Art. 12 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.**

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

#### **Scenari di rischio**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico – alluvione;
- scenario rischio idrogeologico – frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione

di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto della presente intesa a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attività di assistenza e soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di difesa civile;

Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorità di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorità individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti nei limiti dei compiti sopra indicati.

### **Compiti svolti dai volontari**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- assistenza alla popolazione, intesa come:
  - attività psico-sociale;
  - assistenza ai soggetti vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazioni pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;

- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquee;
- conduzioni di unità cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto.

I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza.

### **Art. 13 - Fase di allertamento.**

Il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad attivare il sistema allertamento mediante:

- a) la convocazione del Comitato Operativo Comunale;
- b) la convocazione della Giunta Comunale e dei Capogruppo consiliari che rimangono convocati in permanenza;
- c) la mobilitazione di tutte le Organizzazioni comunali di volontari di protezione civile;
- d) l'attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile, del centro operativo comunale e della sala operativa;
- e) l'informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;

- f) la mobilitazione del corpo di polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle altre forze di polizia presenti sul territorio e/o messe a disposizione dal Prefetto;
- g) l'informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto Presidente della Giunta Regionale, Sistema Regionale di Protezione Civile – Co.R.Em);
- h) l'impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- i) l'allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

#### **Art. 14 - Unità Comunali di Emergenza.**

Il Sindaco, ove necessario, sentito il comitato comunale di protezione civile, provvede alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:

- 1) per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;
- 2) per l'emergenza tecnica ed ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;
- 3) per la circolazione ed il traffico: sotto la direzione del Comandante della Polizia Municipale per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure;
- 4) per l'ordine pubblico: sotto la direzione delle Autorità di Pubblica Sicurezza per garantire l'ordine pubblico, prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio e speculazione;

Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano comunale di protezione civile, ad alloggiare i cittadini in difficoltà allestendo strutture di accoglienza e a distribuire generi di prima necessità.

Le unità di emergenza, sotto la direzione del Comitato comunale di protezione civile, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da dirigenti, funzionari o altro personale comunale in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

## TITOLO VI

### *LA FORZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE*

#### **Art. 15 - Organi della Forza Comunale di Protezione Civile (FCPC).**

La Forza Comunale di Protezione Civile è costituita dal Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile e da tutti gli altri Gruppi e/o Organizzazioni di Volontari di Protezione Civile che si trovino in rapporto di convenzione con il Comune di Scorzè ed aderiscano a questo coordinamento.

La FCPC è organizzata con i seguenti organi:

- un Coordinatore
- un Comitato Direttivo formato dai Responsabili dei Gruppi/Organizzazioni aderenti;

#### **a) Il Coordinatore:**

il Coordinatore della FCPC è nominato dal Sindaco con decreto. La durata dell'incarico termina alla fine del mandato del predetto Sindaco, salvo diversa decisione di quest'ultimo, ed è rieleggibile per una volta.

Il Sindaco può individuare il Coordinatore della FCPC anche al di fuori del servizio comunale di Protezione Civile in ragione delle particolarità del curriculum in materia offerte dal soggetto candidato.

In caso di emergenze derivanti dai rischi previsti dal piano comunale di protezione civile comunicate dal Sindaco e/o dal responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile, il Coordinatore della FCPC convoca il Comitato Direttivo, dirige e coordina le attività affidate ai volontari e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. E' responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso. Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato Comunale di Protezione Civile.

Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile proposte per la FCPC nell'anno successivo. Provvede altresì, entro il 31 marzo a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla FCPC nell'anno che precede.

**b) Il Comitato direttivo:**

E' composto dal Coordinatore nominato dal Sindaco e dai Presidenti/Responsabili dei gruppi e Organizzazioni aderenti alla FCPC. In caso di impedimento dei Presidenti /Responsabili è formato dai loro incaricati con apposita delega.

Nel Comitato Direttivo dovrà essere rappresentato con almeno un membro, ogni gruppo di Volontari di Protezione Civile che aderiscono alla FCPC.

Tra i componenti del Comitato Direttivo delle Organizzazioni aderenti viene eletto un Vice Coordinatore che sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento. La nomina del Vice coordinatore della FCPC è sottoposta al nulla osta del Sindaco.

Il Comitato Direttivo ha il compito di formulare le proposte per l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile e per i programmi annuali delle attività di prevenzione e per l'addestramento dei volontari di protezione civile.

Il Comitato collabora con l'Ufficio Comunale di Protezione Civile per la promozione delle adesioni dei volontari al sistema comunale di PC e per l'organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive comunicate dal Sindaco.

Esso informa il Comitato Comunale di Protezione Civile circa la disponibilità e condizioni delle dotazioni, mezzi ed attrezzature necessarie per l'attività e propone quanto occorrente per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Comitato Direttivo dura in carica nel tempo del mandato del Coordinatore nominato dal Sindaco ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato viene convocato dal Coordinatore in caso di emergenza ed ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

**c) L'Assemblea della Forza Comunale di Protezione Civile:**

E' costituita da tutti i volontari effettivi iscritti nel Gruppo Comunale e nelle Organizzazioni di protezione Civile convenzionate con il Comune. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari aggregati del Gruppo Comunale. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore della FCPC in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore o del Vice coordinatore della FCPC

L'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'Assemblea viene informata sulle proposte organizzative ed approva i programmi annuali delle attività della FCPC, formula inoltre indicazioni e proposte al Comitato Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore della FCPC in carica o, in caso di assenza, dal Vice Coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario indicato a maggioranza dei presenti.

## **TITOLO VII**

### *IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE*

#### **Art. 16 - Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile.**

Al Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino post calamità, catastrofi e altri rischi previsti nel piano comunale di PC.

Il Gruppo Comunale Volontario svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di Protezione Civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa Regionale e Nazionale vigente in materia.

#### **Art. 17 - Requisiti di ammissione al gruppo comunale .**

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti previsti dalla Normativa Nazionale di Protezione Civile.

Per l'ammissione al gruppo dovrà essere comprovato il possesso dei seguenti requisiti:

- avere conseguito la maggiore età;
- essere idoneo/a all'attività ed esente da impedimenti psico-fisici che possono influire negativamente sul servizio;

- essere privi di condanne penali ovvero di non avere in corso procedimenti penali pregiudizievoli per il servizio;
- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;

#### **Art. 18 - Membri effettivi e aggregati.**

I volontari ammessi al gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato, con esito positivo, il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile.

Al gruppo comunale volontario di protezione civile possono far parte, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo, volontari aggregati che svolgano attività di supporto al gruppo, secondo le direttive di servizio impartite dal Coordinatore.

Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività del gruppo, per incentivare l'adesione dei cittadini.

I volontari ammessi verranno dotati di tesserino di riconoscimento che ne attesterà le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato.

Il tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sui DPI di servizio durante le attività di addestramento e di emergenza di Protezione Civile.

#### **Art. 19 – Il Comitato Direttivo del Gruppo Comunale :**

Il Comitato Direttivo del Gruppo è costituito dal Coordinatore, dal Vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e da un Segretario.

Il Coordinatore, il Vice coordinatore ed il Segretario vengono eletti tra i membri effettivi del gruppo nell'Assemblea convocata dal Sindaco, da un suo delegato o in caso di incarico vacante dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, almeno quindici giorni prima della scadenza di ogni incarico di coordinatore e non oltre i quindici giorni successivi alla predetta scadenza. Il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una

volta. In caso di incarichi vacanti il coordinamento del gruppo comunale è assunto pro tempore dal Sindaco o su indicazione di quest'ultimo dal responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario indicato a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea elettiva dei membri effettivi del gruppo potrà decidere, alla sua apertura, se procedere con la votazione di una terna di candidati disponibili o con votazione per ogni singolo incarico che costituisce il comitato direttivo. Gli incarichi sono assegnati con il voto a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 20 - Il Coordinatore del Gruppo Comunale**

Il Coordinatore dirige e coordina l'attività dei volontari del Gruppo Comunale e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. E' responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso. Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da proporre per l'anno successivo. Provvede altresì, entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo comunale nell'anno precedente.

#### **Art. 21 - Il Vice Coordinatore ed il Segretario**

Il Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento. Il Segretario provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio.

### **TITOLO VIII**

#### *ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI*

#### **Art. 22 - Esercitazioni di addestramento.**

I volontari vengono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti di addestramento previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della Protezione Civile.

Sarà cura del Sindaco o suo delegato, sentito il parere del Coordinatore del Gruppo Comunale e di quello della FCPC promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di Protezione Civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco, o il suo delegato, promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile, nonché alle manifestazioni di addestramento organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della Protezione Civile.

#### **Art. 23 - Equipaggiamento dei volontari.**

L'amministrazione comunale, nei tempi e nelle modalità previste dal bilancio, provvede a fornire a ciascun volontario l'abbigliamento adeguato ovvero i DPI previsti dalle norme da indossare esclusivamente per attività della Forza Comunale di Protezione Civile, previamente autorizzate.

I volontari sono tenuti ad utilizzare il predetto abbigliamento con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia il motivo, è tenuto a restituire tempestivamente l'abbigliamento ed il materiale fornito dall'Amministrazione comunale per il servizio di protezione civile.

Il Segretario del Gruppo Comunale ed il Coordinatore della FCPC dovranno tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi rispettivamente affidati in uso ai volontari, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento o disciplinare d'uso.

#### **Art. 24 - Materiali e mezzi in dotazione.**

I materiali e le dotazioni acquistati dall'Amministrazione restano di proprietà del Comune e vengono affidati alla Forza Comunale di Protezione Civile con vincolo di destinazione d'uso per il servizio comunale di Protezione Civile.

L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione alla Protezione Civile sarà regolato con specifico disciplinare d'uso anche per la responsabilità civile. Nei casi di emergenze previste nel presente regolamento il Sindaco e/o altri amministratori in carica potranno chiedere di utilizzare personalmente i mezzi ed i materiali in dotazione alla FCPC per sopralluoghi ed ispezioni sul territorio, previa verifica della disponibilità dei mezzi stessi ed in accordo con i Coordinatori incaricati ai vari livelli.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali.

Altri mezzi e dotazioni potranno essere affidati alla Forza Comunale di Protezione in forza di accordi di convenzione sottoscritti dall'Amministrazione comunale con altri Enti, Gruppi ed Organizzazioni di Volontariato che li renderanno disponibili sempre con il vincolo di destinazione d'uso per il servizio comunale di Protezione Civile.

## **TITOLO IX**

### *DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO*

#### **Art. 25 - Doveri dei volontari.**

I volontari partecipano alle attività indicate nel presente regolamento con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo e da quello della FCPC .

I Gruppi/Organizzazioni di volontari Protezione Civile devono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.

I volontari sono tenuti a partecipare alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di Protezione Civile riconosciuti dalla normativa vigente. Essi hanno il dovere di comportarsi con

correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato quanto assegnato loro come dotazione.

Gli appartenenti al Servizio Comunale di Protezione Civile e i componenti della Forza Comunale di Protezione Civile non possono svolgere in ambito di questa organizzazione alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di Protezione Civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

#### **Art. 26 - Diritti dei volontari.**

A tutti i Gruppi di volontari della Protezione Civile è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle Organizzazioni di Volontariato istituito con D.P.R. 194/01 presso il Dipartimento della Protezione Civile, previo accertamento dei requisiti di moralità e capacità operativa.

Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile sia per la partecipazione agli interventi addestrativi sia per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di Protezione Civile debitamente autorizzata dai competenti organi, ovvero in caso di emergenze. Ogni onere e costo è a carico del Comune.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di Protezione Civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- c) la copertura assicurativa;
- d) il rimborso delle spese sostenute, documentate.

Al volontario iscritto nel Gruppo comunale è riconosciuto il diritto di recesso dal suo impegno, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore.

#### **Art. 27 - Sanzioni disciplinari.**

Il mancato rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario iscritto nel Gruppo comunale con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni. Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dalla Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione.

Nel caso di mancato rispetto delle predette norme da parte di altri volontari iscritti in Gruppi/Organizzazioni aderenti alla FCPC il Sindaco comunicherà ai rispettivi Coordinatori/Presidenti i fatti accertati, invitando i referenti a prendere i provvedimenti necessari, fermo il diritto del volontario/i interessati di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

#### **Art. 28 - Modalità di impiego dei volontari.**

Le modalità di impiego della Forza Comunale di Protezione Civile sono quelle previste dal presente regolamento e dal piano comunale di protezione civile.

La FCPC dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato comunale di Protezione Civile, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore nominato dal Sindaco.

#### **Art. 29 - Interventi in ambito extra-comunale.**

Il Sindaco può autorizzare, su richiesta dei competenti organi di Protezione Civile previsti dalla normativa vigente, l'impiego dei mezzi e delle componenti della Forza Comunale di Protezione Civile per effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito intercomunale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione.

Nel caso di emergenze e proposte di addestramento che non contrastino con esigenze presenti nel territorio comunale i Gruppi e/o Organizzazioni dei volontari in rapporto di convenzione con il Comune di Scorzè possono autonomamente aderire alle richieste degli organi provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, previa

comunicazione al Sindaco ed all'ufficio comunale di PC, sempre che agiscano con autonomia di coperture assicurative, mezzi ed attrezzature e sostengano in proprio i costi ovvero questi restino in carico ai soggetti richiedenti gli interventi. Qualora si sovrapponesse esigenze di interventi d'emergenza i predetti Gruppi/Organizzazioni dovranno disimpegnarsi mettendosi a disposizione con precedenza per le esigenze della FCPC e del servizio comunale regolamentato con il presente testo.

## **TITOLO X**

### *DISPOSIZIONI FINALI*

#### **Art. 30 - Pubblicità del Regolamento.**

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di Protezione Civile ed il centro operativo comunale.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti della Forza Comunale di Protezione Civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo di competenza.

Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di Protezione Civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

#### **Art. 31 - Entrata in vigore ed abrogazioni.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto Comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione di precedenti statuti e regolamenti comunali di protezione civile con esso incompatibili.

# INDICE GENERALE

ART.	DESCRIZIONE
	<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>
1	Finalità del regolamento
2	Le attività e le funzioni di protezione civile
3	Modalità di attuazione delle attività di protezione civile
	<b>TITOLO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</b>
4	Costituzione del comitato comunale di protezione civile
5	Compiti del comitato comunale di protezione civile
	<b>TITOLO III - LE STRUTTURE OPERATIVE</b>
6	L'ufficio comunale di protezione civile
7	Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile
8	Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.
9	Sala Operativa e Magazzino Comunale di Protezione Civile
	<b>TITOLO IV – IL PIANO COMUNALE DI PTOTEZIONE CIVILE</b>
10	Censimento delle risorse
11	Inventario e custodia dei beni
	<b>TITOLO V - INTERVENTI DI EMERGENZA</b>
12	Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza
13	Fase di allertamento
14	Unità comunali di emergenza
	<b>TITOLO VI – LA FORZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</b>
15	Organi della Forza Comunale di Protezione Civile
	<b>TITOLO VII – IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</b>
16	Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile
17	Requisiti di ammissione al gruppo
18	Membri effettivi e aggregati
19	Il Comitato Direttivo del Gruppo Comunale Volontario
20	Il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontario
21	Il Vice Coordinatore ed il Segretario
	<b>TITOLO VIII - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI</b>
22	Esercitazioni di addestramento
23	Equipaggiamento dei volontari
24	Materiali e mezzi in dotazione
	<b>TITOLO IX - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO</b>
25	Doveri dei volontari
26	Diritti dei volontari
27	Sanzioni disciplinari
28	Modalità di impiego dei volontari
29	Interventi in ambito extra-comunale
	<b>TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI</b>
30	Pubblicità del Regolamento
31	Entrata in vigore ed abrogazioni